CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TOS - SC_TOS - 0004248 - Uscita - 25/06/2025 - 18:34

Deliberazione n. 132/2025/PASP

CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Mario	NISPI LANDI	Presidente
Giampiero Maria	GALLO	Consigliere
Francesco	BELSANTI	Consigliere, relatore
Paolo	BERTOZZI	Consigliere
Rosaria	DI BLASI	Primo Referendario
Anna	PETA	Primo Referendario
Lucia	MARRA	Referendario
Matteo	LARICCIA	Referendario

Nell'adunanza del 19 giugno 2025;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/1/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", e in particolare, l'art. 5, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la nota prot. SEZ_CON_TOS-SC_TOS_0002326 del 7 maggio 2025, con cui la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo-Siena trasmetteva la delibera di Giunta n. 39 del 28/04/2025 2025 ai sensi dell'art. 5 co. 3 T.U.S.P.;

VISTE la richiesta istruttoria prot. n. 2459/2025 e la nota di risposta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo-Siena prot. n. 2747/2025 e la successiva integrazione prot. 3684/2025;

VISTA l'ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore consigliere Francesco Belsanti;

PREMESSO IN FATTO

1. In data 7 maggio 2025 (*prot.* n. SEZ_CON_TOS-SC_TOS-0002326), la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo-Siena ha trasmesso a questa Sezione, ex art. 5, comma 3, del T.U.S.P., la deliberazione di Giunta n. 39 del 28/04/2025, avente ad oggetto "*Proposta di adesione alla compagine sociale di ISNART S.C.p.a. – Determinazioni*". La deliberazione giungeva sprovvista di allegati.

Più in dettaglio, con tale atto la Giunta camerale deliberava: "*1. di esprimersi favorevolmente in merito all'acquisto di n. 300 azioni per un valore nominale di euro 300,00 corrispondenti allo 0,10% del capitale sociale della società ISNART S.C.p.A, con un costo di acquisto di euro 723,360 calcolato sulla base dell'attuale patrimonio netto della società, così come comunicato dalla stessa con nota prot. 135 del 26.03.2025; 2. di presentare, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto sociale, domanda scritta all'Organo Amministrativo della Società, corredata della documentazione indicata in premessa, al fine di procedere alla sottoscrizione di n. 300 azioni corrispondente allo 0,10% del capitale sociale di ISNART S.C.p.A.; 3. di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., come modificato dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126; 4. di trasmettere, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall'art. 11 della Legge 118/2022, la presente deliberazione alla Corte dei conti – Sezione di controllo regione Toscana, dando atto che qualora la Corte non si pronunci entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, l'Ente può procedere all'acquisto della partecipazione; 5. di trasmettere, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la presente deliberazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; 6. di procedere alla pubblicazione della presente Deliberazione sul sito internet istituzionale della Camera all'interno dell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" (art. 22, comma 1, lett. d-bis, D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.);* (omissis). " (così, delibera n. 39/2025).

2. Tanto premesso, nell'intento di acquisire ogni elemento utile alla completezza del quadro istruttorio, il Magistrato istruttore richiedeva la trasmissione della documentazione richiamata in delibera e formulava specifici relativi all'eventuale predisposizione di documenti/relazioni in riferimento alla sostenibilità economico-

finanziaria dell'operazione (nota prot. n. SEZ_CON_TOS-SC_TOS_0002459 del 9/05/2025).

3. La Camera commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo-Siena forniva tempestivo riscontro con note prot. n. SEZ_CON_TOS-SC_TOS_0002747 e successiva integrazione prot. n. SEZ_CON_TOS-SC_TOS_0003684.

4. Ritenuta esaurita l'istruttoria, il Magistrato istruttore procedeva a richiedere al Presidente della Sezione il deferimento della questione alla Camera di consiglio per l'esame collegiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Viene all'esame di questa Sezione una richiesta di parere formulata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo-Siena (di seguito anche "Camera di commercio") ai sensi dell'art. 5, comma 3, del T.U.S.P., relativamente alla deliberazione della Giunta camerale n. 39 del 28/04/2025, avente ad oggetto "*Proposta di adesione alla compagine sociale di ISNART S.C.p.a. – Determinazioni*", come richiamata nella parte in fatto.

Il comma 3 citato prevede quanto segue: "*L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo*".

La Corte dei conti, quindi, assume un ruolo incisivo nella procedura di costituzione di società o acquisizione di partecipazioni societarie dovendo rilasciare un parere che, se pur non vincolante, non può non rilevare nella volontà dell'amministrazione procedente.

Questa Sezione ha già avuto modo di evidenziare, in fattispecie simili a quelli all'odierno esame, le caratteristiche e le finalità del parere richiesto dalla norma nonché i requisiti le modalità degli obblighi motivazionali a cui deve dare adempimento l'ente che intende acquisire una partecipazione societaria (si veda deliberazione n.

51/2023/PASP a cui si rimanda per semplificazione espositiva).

La norma richiede un articolato obbligo motivazionale riguardando molteplici aspetti: a) le finalità istituzionali di cui all'art. 4" che la società deve perseguire; b) le ragioni e *le finalità che giustificano l'acquisizione della partecipazione* sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; c) la compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Tale attività motivazionale, necessaria al fine di una consapevole formazione della volontà amministrativa circa i fini da perseguire e lo strumento da utilizzare per realizzarli, viene poi sottoposta alla verifica della Corte dei conti (oltre che dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato), attraverso l'espressione del parere di cui al più volte citato art. 5 T.U.S.P.. Parere che non è vincolante e lascia libera l'amministrazione di procedere - nel senso di costituire l'organismo societario o di parteciparvi - fornendo, però, analitica motivazione circa le ragioni per le quali essa si discosta dal parere stesso.

Come affermato dalla Sezione Riunite, il parere ex art. 5 non può essere rilasciato qualora l'atto deliberativo sia stato eseguito con la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione venendone a mancare il presupposto a fondamento.

Di contro, è sempre necessaria una delibera consiliare con la quale l'ente esprima la propria volontà a costituire la società o ad acquisire partecipazioni societarie adempiendo agli obblighi motivazionali di cui sopra.

La richiesta della CC.II.AA. rispetta i presupposti appena evidenziati motivo per cui è possibile procedere nell'esame della documentazione al fine di rilasciare il parere richiesto.

2. Venendo alla specifica richiesta di parere, come ricordata in fatto, l'esame di questa Sezione ha ad oggetto la sottoscrizione, da parte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo-Siena, di n. 300 azioni – per un valore pari ad euro 723,36 – della società ISNART S.C.p.a. (in seguito "la società" o "ISNART"), da realizzarsi mediante conferimento del relativo ammontare.

Preliminarmente, si osserva come l'atto deliberativo n. 39 del 2025, adottato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo-Siena, rientri nel perimetro applicativo di cui all'art. 5 T.U.S.P e nella competenza territoriale di questa

Sezione.

2.1. In ordine all'ambito soggettivo, sulla base del combinato disposto dell'art. 2 comma 1, lett. *a),* del TUSP e l'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001 le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni rientrano nella nozione di Pubblica amministrazione ai fini dell'applicabilità delle previsioni del d.lgs. n. 175 del 2016.

Per quanto attiene al profilo oggettivo, la delibera di Giunta camerale n. 39 del 2025 rientra, parimenti, nel perimetro dell'art. 5, comma 3, del TUSP, in quanto, a seguito del perfezionamento dell'operazione approvata, la Camera di commercio acquisterà una partecipazione diretta in ISNART.

Infine, si ricorda come le Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 18/SSRRCO/2022/QMIG, hanno espresso il principio di diritto per cui le Camere di commercio integrano la nozione di "*altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione*" che, ai sensi del comma 4, art. 5 TUSP, radica la competenza sugli atti di costituzione societaria o di acquisto di partecipazioni in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Tanto premesso, la Sezione procede all'esame dell'atto deliberativo n. 39/2025.

3. In merito ai profili "formali", si ricorda come, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, comma 1, e 7, commi 1 e 2, T.U.S.P., nel caso di amministrazioni pubbliche diverse dalle Regioni e dai Comuni, le operazioni che comportino l'acquisto di partecipazioni in società già esistenti, sono deliberate dall'organo amministrativo dell'ente.

Nel caso delle Camere di commercio, l'art. 14 della l. n. 580 del 1993 individua nella Giunta camerale l'organo competente, tra l'altro, a deliberare, "*nei limiti fissati dall'articolo 2, commi 4 e 5, sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dismissioni societarie*" (art. 14, comma 5, lett. b). Conformemente alla disposizione di legge richiamata, lo Statuto della Camera di commercio – acquisito d'ufficio sulla sezione "*Amministrazione trasparente*" del portale istituzionale dell'Ente – prevede che la Giunta deliberi "(omissis) *la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, fondazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulle dismissioni societarie .... .*" (art. 15).

Ciò posto, l'operazione in esame è stata approvata con deliberazione della Giunta camerale n. 39 del 2025, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli

artt. 8, comma 1, e 7, commi 1 e 2, T.U.S.P., e dall'art. 14 della l. n. 580 del 1993. In sede istruttoria, è stato acquisito il parere dell'Organo di revisione, richiesto dall'art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 254 del 2005.

3.1. Sotto il profilo del "tipo" societario, si osserva come, ai sensi dell'art. 3, c. 1, TUSP, vada riconosciuta la possibilità per una Camera di commercio di costituire o partecipare ad una società consortile per azioni. È stato, infatti, osservato, come "(omissis) *la possibilità di ricorrere allo schema contrattuale della società consortile, per la pubblica amministrazione,* [sia] *oggi definitivamente affermata dal TUSP. L'art. 3, c. 1, del d.lgs. n. 175/2016, nell'elencare le tipologie societarie in cui le Pubbliche amministrazioni possono detenere partecipazioni, contempla espressamente la figura delle società consortili* (omissis) *Nel campo specifico delle CCIAA,* (omissis), *è presente un riconoscimento, del medesimo tenore generalizzato, dell'ammissibilità dell'istituto del consorzio, anche in forma societaria. Più in dettaglio, la legge n. 580 del 1993, recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", all'art. 2 "Compiti e funzioni", comma 4, dispone che "per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società*." (così, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 11/SSRRCO/QMIG/2024).

3.1.1. Tanto premesso, il Collegio ritiene di formulare specifiche osservazioni su alcune previsioni statutarie.

3.1.2. Ai sensi dell'art. 1 dello Statuto, ISNART è una società costituita ai sensi dell'art.2615-ter del codice civile.

Il successivo art. 4 dello Statuto dispone: "(omissis) *Chi desidera partecipare alla Società deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: - dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni e impegno a sostenere attraverso i contributi consortili le attività delle Società; - indicazione della partecipazione che si intende sottoscrivere. L'Organo Amministrativo, esaminata la domanda anche in relazione alla situazione complessiva della Società, stabilisce il numero di azioni che il nuovo azionista potrà sottoscrivere comunicandolo agli altri azionisti e quindi convoca l'assemblea per l'aumento del capitale sociale pari all'importo delle azioni da*

offrire in sottoscrizione al nuovo azionista. L'Assemblea dei Soci, con le maggioranze previste per l'Assemblea Ordinaria del presente statuto, valuta la proposta di partecipazione sottoposta dall'Organo Amministrativo e con la delibera favorevole esprime il proprio assenso vincolante a detta partecipazione."

Attesa la portata della previsione statutaria testé richiamata, questa Sezione ritiene necessario ricordare come "*Il meccanismo "a domanda" previsto dallo Statuto per consentire ai potenziali nuovi soci di partecipare alla compagine sociale ... è proprio delle società cd. a capitale variabile, quali le società cooperative che hanno scopo mutualistico. Per questo "tipo", l'art. 2528 c.c. "Procedura di ammissione a carattere aperto della società" disciplina le modalità d'ingresso dei nuovi soci, informandole al principio delle cd. "porte aperte". Tale previsione non trova, però, applicazione alla società consortile ex art. 2615-ter c.c., il quale si cura - in base all'interpretazione consolidata della giurisprudenza della Corte di cassazione - di rinviare alla disciplina del tipo prescelto (s.r.l. o società azionaria) e di prevedere la possibilità di introdurre nell'atto costitutivo l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro; non vi è pertanto alcun richiamo espresso alla citata previsione, coniata per le società cooperative*." (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 69/2025/PASP).

Attese le considerazioni che precedono, questa Corte sottolinea, pertanto, l'importanza che la disciplina statutaria venga conformata pienamente ai principi che regolano l'ingresso dei nuovi soci nelle società consortili.

3.1.3. Un'ulteriore osservazione deve essere riservata alla "qualificazione" di ISNART come società *in house* (art. 1 dello Statuto).

Dall'esame dello Statuto emerge che ISNART: *i)* svolge la propria attività caratteristica a favore dei soci, ed in particolare "*oltre l'80% del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni controllanti socie. La produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita se la stessa permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale*." (art. 3 Statuto); *ii)* alla compagine sociale "*possono partecipare solo quei soggetti giuridici facenti parte del sistema camerale italiano ed indicati dalla legge 580/93 e successive modifiche, gli Enti pubblici o gli organismi pubblici che svolgono attività attinenti alle finalità della società*." (art. 4 Statuto); *iii)* è previsto un Comitato per l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei soci sulla società (art. 20).

In merito al Comitato per il controllo congiunto, merita svolgere alcune brevi considerazioni.

Come affermato dalla giurisprudenza eurounitaria (Corte di giustizia, sentenza del 10 settembre 2009, C-573/07 *Sea*), i Comitati tecnici o unitari costituiscono validi strumenti per l'esercizio del controllo analogo congiunto allorché: *i)* ogni socio pubblico abbia un proprio rappresentante nel Comitato; *ii)* le deliberazioni siano assunte con maggioranze formate per unità; *iii)* vengano introdotti poteri di controllo e di gestione tali da restringere l'autonomia decisionale del Consiglio di amministrazione, attraverso l'imposizione di indirizzi e prescrizioni, nonché la previsione di poteri consultivi preventivi.

Nel caso di specie, il Comitato – istituito dall'art. 20 dello Statuto – non sembra pienamente rispondente alle predette condizioni, difettando i requisiti sub *i)* e *iii)*.

3.2. Tanto precisato sotto il profilo delle previsioni statutarie, si ricorda come, ai sensi dell'art. 5, comma 2, 1° parte, T.U.S.P., "*L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese*".

Nella deliberazione di giunta all'odierno esame, rispetto a tale profilo, non risulta fornita alcuna motivazione. La Sezione richiama l'attenzione sull'importanza di dare pedissequa applicazione alla norma di legge, attraverso lo svolgimento di un'adeguata attività istruttoria, tesa ad evidenziare l'assenza di potenziali rischi di lesione della concorrenza che il legislatore intende presidiare (cfr. *ex plurimis*, Corte Cost., sentenza n. 142 del 2018).

3.3. Passando ai profili sostanziali, si ricorda che, sensi dell'art. 5, comma 1, TUSP, l'atto deliberativo di costituzione di una società ovvero di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta.

Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'atto deliberativo all'esame risulti sostanzialmente motivato sotto il profilo delle finalità istituzionale ex art. 5, comma 1, e art. 4 T.U.S.P.

3.3.1. La delibera n. 39 del 2025 assolve all'onere motivazionale di legge laddove precisa: "*La Società ... affianca ed assiste le Camere di Commercio e, nel suo complesso, gli organismi del sistema camerale, nell'attuazione delle nuove funzioni attribuite dal D. Lgs. n. 219/2016, relative alla valorizzazione del patrimonio culturale nonché allo sviluppo e alla promozione del turismo*." (*cfr*. delibera della Giunta camerale n. 39/ 2025, p. 3). La delibera

precisa altresì che "*La partecipazione in ISNART S.C.p.A. risulta coerente con il dettato del T.U.S.P. in ragione dei servizi forniti dalla Società, strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera, secondo quanto disposto dall'art. 2 della Legge 580/1993 e s.m.i. il quale prevede, tra l'altro, che le camere di commercio nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative alla valorizzazione del patrimonio culturale nonché allo sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti*." (*cfr*. delibera della Giunta camerale n. 39/ 2025, p. 5).

Si ricorda che le Camere di commercio sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost., funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali (art. 1, comma 1, l. n. 580 del 1993).

Più in generale, è d'uopo rammentare che le Camere di commercio, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, assolvono – tra le altre - funzioni relative alla valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti (art. 2, comma 2, lett. *d-bis)* della l. n. 580 del 1993).

Peraltro, l'art. 2, comma 4, della l. n. 580 del 1993 espressamente prevede che, "*Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico*.".

Tanto premesso, questa Corte osserva come l'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e Culturali - ISNART Società Consortile per Azioni" (di seguito ISNART) sia una società consortile per azioni costituita ai sensi dell'art.2615-ter c.c., che fa parte del sistema camerale italiano, come previsto dall'art. 1, co. 2, della L. n. 580/1993. La Società è "*strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati, ai sensi delle disposizioni di legge e, in particolare, dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 175/2016 e dell'articolo 2, comma 2, lettera d-bis), della legge n. 580/1993*" ed è soggetta al controllo analogo dei soci, secondo il modello dell'*in house providing*, ai sensi di quanto disposto

dal D. Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 16 del TUSP (art. 1 Statuto)

La Società ha per oggetto la valorizzazione del patrimonio culturale nonché la promozione e lo sviluppo del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti. La Società ha il compito di realizzare, organizzare e gestire attività di studio e ricerca sul turismo e il patrimonio culturale, anche attraverso indagini, rilevazioni e progetti di sviluppo turistico e culturale; la società affianca ed assiste le Camere di Commercio italiane e, nel suo complesso, gli organismi del sistema camerale italiano per l'attuazione dei compiti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera d-bis) della Legge n. 580/1993 (art. 3 dello Statuto).

Come peraltro ricordato nella delibera giuntale n. 39/2025 "*Nel 2023 è stato avviato il Progetto per la promozione del Tourism Digital Hub (TDH) realizzato in collaborazione istituzionale tra il Ministero del Turismo e Unioncamere, con il coinvolgimento di ISNART; il progetto si concluderà nel 2026 ... . È inoltre confermato il coinvolgimento di ISNART da parte di Unioncamere, fino al 31.12.2026, nel progetto SISMA, per i bandi relativi al progetto per il supporto tecnico per la gestione e attuazione della misura "Turismo, cultura, sport e inclusione" del programma unitario di intervento per le aree del terremoto del 2009 e del 2016. Deve essere sottolineata la collaborazione istituzionale tra Ministero Agricoltura ed Unioncamere, che vede il contributo tecnico di ISNART per la valorizzazione delle aree interne ... . Dalla suddetta collaborazione istituzionale sarà attivata una nuova progettualità che riguarda "il sostegno alla crescita e all'innovazione delle imprese della pesca e dell'acquacoltura", in cui ISNART sarà impegnata sul tema dello sviluppo della diversificazione produttiva delle imprese verso l'ittiturismo e la pesca turismo; è un progetto in corso di perfezionamento, che si svolgerà fino al 2029 ... . Vi è da considerare, poi, l'ormai consolidato ruolo di supporto alle Camere di Commercio e ad Unioncamere svolto da ISNART per i progetti del Fondo perequativo e per i progetti finanziati con il 20% di aumento del diritto annuale, nonché l'affidamento Unioncamere per la gestione del Programma Nazionale Ricerche per l'anno 2025. Infine, è da segnalare l'introduzione nel budget 2025 di ISNART del Progetto speciale Mirabilia, articolato in attività comuni e in servizi dedicati al singolo socio, attività e servizi ai quali si dovrebbe aggiungere la realizzazione dell'Osservatorio sull'economia dei siti UNESCO, quale misura di implementazione del lavoro per la valorizzazione di tali siti. ISNART costituisce pertanto, per il sistema camerale, un punto di riferimento qualificato per l'osservazione e lo studio delle evoluzioni che interessano il settore del turismo e per accompagnare la qualificazione e lo sviluppo delle imprese dell'intera filiera; rappresenta inoltre uno strumento in grado di valorizzare il patrimonio artistico, culturale ed*

ambientale italiano, incidendo positivamente in termini di recupero competitivo del sistema turistico locale e nazionale. ... È quindi di indubbia importanza poter contare sul supporto di uno Società, quale ISNART, con specifica, pluriennale e qualificata esperienza e professionalità, che opera da sempre nell'ambito del sistema camerale italiano ... ." (così delibera giuntale n. 39/2025, p. 4). Peraltro, a seguito dell'operazione straordinaria di fusione per incorporazione con MIRABILIA NETWORK S.c.a.r.l. (atto di fusione depositato in data 21/05/2025), è stata implementata la funzione di valorizzazione del patrimonio culturale e, nello specifico, dei siti UNESCO.

4. Venendo all'esame degli aspetti finanziari e di convenienza economica si osserva quanto segue.

4.1. Con riguardo al parametro "sostenibilità finanziaria" (art. 5, commi 1 e 3, TUSP), le Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG, hanno affermato che lo stesso "*assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato*".

4.2 Sostenibilità finanziaria oggettiva. Nell'atto deliberativo n. 39 del 2025, l'Ente ha inteso rafforzare la motivazione relativa alla sostenibilità finanziaria oggettiva dell'operazione mediante l'illustrazione dei principali risultati economico-finanziari conseguiti nel triennio 2021-2023, tra cui il valore della produzione, il risultato di esercizio, il patrimonio netto e le disponibilità liquide, nonché attraverso la presentazione di alcuni indici di redditività, patrimoniali e finanziari relativi al medesimo periodo. Inoltre, vengono esposte alcune voci di bilancio riferite al preconsuntivo 2024 e al budget 2025.

Il preconsuntivo ISNART 2024 e il Budget 2025, sono stati trasmessi dall'Ente a seguito di specifica richiesta formulata dal Magistrato istruttore (cfr. nota *prot*. n. 2459/2025). Al fine di garantire la completezza del quadro valutativo, nel rispetto del principio del contradditorio, in sede istruttoria è stata inoltre richiesta l'acquisizione dell'eventuale studio di fattibilità della società predisposto dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena (*business plan* o atti similari) posto a fondamento delle determinazioni assunte nella deliberazione della Giunta camerale n. 39 del 2025, comprensivo delle proiezioni economiche, finanziarie e patrimoniali di ISNART S.C.p.A. su un adeguato orizzonte temporale pluriennale, nonché dell'eventuale analisi quantitativa a supporto

della valutazione della convenienza economica dell'operazione societaria.

A seguito di tale richiesta, l'Ente ha trasmesso il documento *Elementi per la valutazione (prot.* n. 2747/2025*)*, che illustra gli obiettivi dell'operazione e fornisce un quadro dell'andamento economico-finanziario della società nel triennio 2021-2023, con riferimento al conto economico, allo stato patrimoniale e al rendiconto finanziario, nonché i dati di preconsuntivo 2024 e di budget 2025.

Con successiva integrazione (prot. n. 3684/2025), l'Ente ha trasmesso il *Verbale del Collegio dei Revisori del 17.04.2025 ISNART*.

Quanto al *business plan* e all'eventuale analisi quantitativa a supporto della valutazione della convenienza economica dell'operazione societaria l'Ente non ha fornito riscontro, limitandosi a trasmettere la restante documentazione.

Nella delibera n. 39 del 2025 si rappresenta una sintesi delle principali evidenze sul quadro dell'andamento economico- finanziario della società riportate nel documento *Elementi per la valutazione* (v. *supra*).

La società ha un capitale sociale sottoscritto e versato di 292.184 euro, suddiviso in 292.184 azioni del valore nominale di 1 euro; la compagine sociale è rappresentata da 26 camere di commercio, 4 Unioni regionali e Unioncamere italiana (proprietaria di 147.028 azioni, pari al 50,32% del capitale sociale).

Il valore della produzione si attesta a 3.077.166 nel 2023, rispetto a 2.335.309 euro nel 2022 e 2.367.825 euro nel 2021; sale a 3.133.957 euro nel conto economico 2024 approvato dal Consiglio di amministrazione in data 26.03.2025, mentre il valore della produzione stimato per il 2025 evidenzia una crescita, "*dovuta in particolare al Progetto speciale Mirabilia che incide per circa il 16% sul valore della produzione*".

Il risultato di esercizio è pari a 23.543 nel 2023, 12.393 nel 2022 e 154.408 euro nel 2021. Il preconsuntivo 2024, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 26.03.2025, stima in euro 4.850 l'utile dell'esercizio, mentre la previsione per il 2025 è di 14.676 euro. In crescita nel triennio il Patrimonio Netto (664.490 euro nel 2021; 676.125 euro nel 2022; 699.669 euro nel 2023). Dallo stato patrimoniale approvato dal Consiglio di amministrazione del 26/03/2025 risulta un patrimonio netto pari a 704.518 euro. "*Le disponibilità liquide della società, seppure in calo, confermano nel triennio un buon livello di liquidità, non essendoci quindi necessità di accedere a finanziamenti esterni e, pertanto, oneri finanziari irrilevanti rispetto ai ricavi*".

Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene che, sebbene siano stati forniti elementi

utili alla valutazione della sostenibilità finanziaria oggettiva, permangono alcune carenze documentali che incidono sulla piena esaustività della motivazione.

4.2.1 E' d'obbligo rammentare che le Sezioni riunite in sede di controllo, con la deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG, hanno ritenuto che, nella prospettiva della pianificazione aziendale, il *business plan* (o altro documento equipollente) deve fornire gli elementi descrittivi dell'operazione societaria e, nel caso di acquisto di partecipazioni, dovrà, in primo luogo, fornire un quadro della società in cui si intende investire, che ne riepiloghi l'evoluzione operativa ed economica degli ultimi esercizi.

Come si evince dall'esame della documentazione versata in atti, tali informazioni sono rinvenibili nella delibera di giunta camerale n. 39 del 2025 e nel documento *Elementi per la valutazione* (v. *supra*) e sono state poste dall'Ente a fondamento delle proprie valutazioni sulla sostenibilità finanziaria oggettiva dell'operazione deliberata (deliberazione n. 39 del 2025).

L'andamento e le risultanze economiche dei quattro esercizi considerati (consuntivi 2021-2023, preconsuntivo 2024), insieme alle previsioni del budget 2025, riportati nel documento *Elementi per la valutazione* e sintetizzati nella deliberazione n. 39 del 2025, mostrano un quadro finanziario rassicurante.

Tali analisi, però, restituiscono un flusso informativo – ancorché di rilievo – solo parziale sulla sostenibilità finanziaria oggettiva dell'operazione. Difatti, anche alla luce di quanto precisato dalle Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG, nel caso di acquisto di partecipazioni, l'Ente dovrà fornire non solo un quadro della società in cui si intende investire, che ne riepiloghi l'evoluzione operativa ed economica degli ultimi esercizi e il *forecast* dell'anno in corso – onere a cui l'Ente ha pienamente adempiuto - ma anche "*le previsioni finanziarie, sia di conto economico (quindi riportando le stime dei costi e dei ricavi) sia relative ai cash flow complessivi, ossia ai flussi finanziari derivanti dalle varie aree gestionali (attività operativa, attività di investimento e attività di finanziamento come definiti nel principio contabile OIC 10 "Rendiconto finanziario"). Parimenti, l'esercizio di previsione deve riguardare la situazione patrimoniale prospettica della società che ci si accinge a* [omissis] *partecipare, delineandone l'evoluzione delle attività (liquide, correnti o immobilizzate) e delle relative fonti di finanziamento (passività e patrimonio netto)*". La sostenibilità finanziaria si riferisce, infatti, "*alla capacità della società di garantire, in via autonoma e* ***<u>in un adeguato lasso temporale di previsione</u>****, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale*".

Tali ultime analisi non sono, invece, presenti nella documentazione trasmessa, né tantomeno ve ne è traccia nella deliberazione della Giunta medesima.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che l'onere motivazionale solo in parte assolto.

4.3 Sostenibilità finanziaria soggettiva. La sostenibilità dell'operazione di costituzione o di acquisto di partecipazioni societarie deve essere valutata anche con riguardo alla situazione specifica dell'ente procedente.

Nel caso di specie, il Collegio rileva che l'operazione di acquisto di una partecipazione in ISNART s.c.p.a. produrrà esborsi diretti ed immediati a carico dell'Ente pari a 723,360 euro determinato sulla base dell'attuale patrimonio netto della società, così come comunicato dalla stessa con nota prot. 135 del 26.03.2025, "*nell'ambito del Piano degli investimenti anno 2025, a valere sul conto 112004 "Altre partecipazioni", che presenta la necessaria disponibilità di risorse*".

Nella deliberazione n. 39 del 2025 è, inoltre, precisato che ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale "*tutti gli azionisti sono chiamati a versare annualmente un contributo annuo di Euro 1.000 (mille). L'Organo Amministrativo determina l'ammontare dei contributi consortili aggiuntivi … detto contributo aggiuntivo non potrà superare l'importo massimo di Euro 5.000 (cinquemila)*". Il contributo consortile "*sarà corrisposto a carico del bilancio camerale, con stanziamento di adeguate risorse nell'ambito delle "Quote associative"*".

Alla luce di tali elementi, il Collegio ritiene che l'onere motivazionale sia assolto.

4.4. Convenienza economica e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, TUSP). Si rammenta che "*Accanto alla sostenibilità finanziaria, la motivazione analitica dell'atto deliberativo deve esternare altresì le ragioni di convenienza economica sottese all'operazione societaria che si intende realizzare. In ambito di costituzione di una società o di acquisizione di partecipazioni in un soggetto societario esistente, la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dia conto sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia), sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nello studio di fattibilità, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy, eventualmente sintetizzabili in indicatori di output e outcome. Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, comma 1, del T.U.S.P. ad esplicitare i termini della valutazione,*

che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili".

Nella fattispecie in esame, l'Ente ha fornito una motivazione sintetica circa la convenienza economica dell'operazione, rappresentando che "*in ragione del modello in house providing e della pluriennale e consolidata operatività nell'ambito del sistema camerale nazionale, le risorse professionali, le metodologie e gli strumenti che la Società è in grado di mettere in campo favoriscono la declinazione ottimale delle attività, in assoluta coerenza con le realtà del territorio, le esigenze e la mission istituzionale della Camera*."

Tuttavia, dall'analisi della documentazione versata in atti, e in particolare dell'atto deliberativo, non si rinvengono elementi di ausilio alla determinazione quantitativa del valore dei servizi che l'Ente intende affidare alla Società a seguito della sottoscrizione della quota di capitale. Inoltre, non risulta effettuato un confronto tra le possibili alternative gestionali, quali la gestione diretta o l'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, al fine di individuare la soluzione maggiormente conveniente sotto il profilo economico.

Alla luce delle considerazioni esposte, il Collegio ritiene che l'onere motivazionale non possa considerarsi assolto mancando un'analisi istruttoria suffragata da evidenze quantitative e comparative.

5. Sintesi dei rilievi. Dall'esame della documentazione la Sezione evidenzia quanto segue con riferimento agli oneri motivazionali della delibera:

- quanto alla necessità del perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, l'onere risulta assolto;
- quanto alla modalità della gestione del servizio, l'onere può considerarsi assolto;
- quanto alla sostenibilità finanziaria oggettiva l'onere è solo parzialmente assolto;
- quanto alla sostenibilità finanziaria soggettiva l'onere è assolto;
- quanto alla convenienza economica ed alla efficienza ed economicità della scelta l'onere non può considerarsi assolto;
- quanto alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, l'onere non può considerarsi assolto.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, esprime parere parzialmente negativo sull'atto deliberativo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo-Siena, alla stregua delle considerazioni esposte in parte motiva;

DISPONE

la trasmissione della deliberazione, a cura della Segreteria della Sezione, entro cinque giorni dal deposito, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo-Siena, in persona del Presidente, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016

ORDINA

Alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo-Siena di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, nel proprio sito istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 giugno 2025.

Il Relatore	Il Presidente
Francesco Belsanti	Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 25 giugno 2025.

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)